

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo I - Dei procedimenti sommari

#### **Art. 665 Opposizione, provvedimenti del giudice**

Se l'intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta [c.c. [2699](#)], il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile [c.p.c. [177](#)] di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto.

L'ordinanza è immediatamente esecutiva [c.p.c. [474](#)], ma può essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese [c.p.c. [119](#), [478](#); disp. att. c.p.c. [86](#)].

[